



Prefettura di Chieti

Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

Fasc. 1550/2026

VISTA l'istanza recante prot. n. 27941 del 18 marzo 2026, proposta dal Legale Rappresentante della A.S.D. Moreno Di Biase, volta ad ottenere il provvedimento di sospensione temporanea del traffico veicolare sul percorso stradale interessato dallo svolgimento della manifestazione sportiva competitiva denominata “**4° GRANFONDO TRABOCCHI MAJELLA**”, programmata per le giornate del **01 e 02 maggio 2026**, dalle ore **08:30** alle ore **16:30**;

RILEVATO che la manifestazione in argomento, da programma, interesserà più Comuni della provincia di Chieti, e segnatamente il territorio dei Comuni Altino, Archi-Piane D'archi, Atessa, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Fossacesia, Lama dei Peligni, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni San Eusanio del Sangro e Torino Di Sangro;

VISTA la nota, acquisita al prot. di questa Prefettura n. 43561 del 27 aprile 2026, con la quale la Provincia di Chieti ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi in seno alla quale i suindicati Enti Locali hanno espresso, taluni in forma espressa, taluni *per silentium*, parere favorevole;

VISTA l'AUTORIZZAZIONE allo svolgimento della gara, rilasciata dalla Provincia di Chieti ed acquisita al prot. della scrivente n. 43963 del 28 aprile 2026, la quale costituisce parte integrante e coesistente del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 44363 del 29 aprile 2026, con cui il Compartimento di Polizia Stradale Abruzzo e Molise – Sezione di Chieti ha trasmesso “*parere favorevole allo svolgimento della gara ed alla relativa chiusura delle strade interessate dalla manifestazione, purché venga assicurato un percorso alternativo ed apposta adeguata segnaletica.*”, salvo precisare che “*in ottemperanza alla circolare Ministeriale nr. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019, si ritiene congruo il numero di personale ASA/volontari messo in campo dall'organizzazione come specificato nella Relazione Tecnica del Direttore di Gara Sig. Mario DI PALMA, allo scopo di presiedere i punti del percorso più pericolosi e trafficati, nonché le località dove è prevista una maggiore affluenza di pubblico. In relazione alle specifiche caratteristiche del percorso di competenza di questa Provincia, si può ritenere efficace la chiusura di 15 minuti al passaggio del primo concorrente, in considerazione delle caratteristiche della manifestazione (cicloturistica con due tratti agonistici) nonché per la morfologia del territorio attraversato. Tutti i concorrenti attardati che transiteranno dopo il veicolo di “fine gara ciclistica”, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada percorrendo le strade a traffico aperto. Si ritiene adeguato il dispositivo di scorta previsto dall'organizzazione con la presenza di 12 motoveicoli di cui all'art. 4/2°, col compito di garantire il sicuro movimento dei concorrenti che segneranno eventuali criticità sul percorso di gara”.*



Prefettura di Chieti

Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

VISTO l'art. 9, comma 7-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge 9 aprile 2025, n. 58;

VISTA l'art. 67, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, ed in particolare la lettera *b-bis*), introdotta dalla legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 18;

VISTO il provvedimento prot. n. 95773 del 13 ottobre 2025, con cui il Prefetto *pro tempore* di Chieti ha conferito l'incarico di Dirigente Reggente dell'Area III al Viceprefetto Aggiunto dott. Nicola Ciarcia, a decorrere dal 13 ottobre 2025,

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo le **strade o tratti di strada** interessati dallo svolgimento della gara competitiva denominata “**4° GRANFONDO TRABOCCHI MAJELLA**”, che si svolgerà nel territorio dei Comuni di Altino, Archi-Piane D'archi, Atesa, Casoli, Civitella Messer Raimondo, Fara San Martino, Fossacesia, Lama dei Peligni, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Eusanio del Sangro e Torino Di Sangro, **in concomitanza con il passaggio dei partecipanti alla manifestazione del 01 e 02 maggio 2026**, alla stregua dell'unito programma ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'**AUTORIZZAZIONE allo svolgimento della gara**, rilasciata dalla Provincia di Chieti, e a quelle desumibili dal sopracitato parere fornito dalla Sezione di Polizia Stradale di Chieti, che assurgono a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il traffico veicolare sarà deviato su idoneo percorso alternativo.

Inoltre, durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio



Prefettura di Chieti

Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, eseguano la presente ordinanza e verifichino il rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle indicate nell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'Organizzazione predisponga un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione, dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della gara e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli che possano intralciare il passaggio degli atleti;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione, in particolare in corrispondenza dei punti più pericolosi e trafficati e delle località dove è prevista una maggiore affluenza di pubblico (partenza ed arrivo);
- gli organizzatori e i Sindaci dei Comuni interessati dalla predetta competizione cureranno la massima pubblicità della presente, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Come specificato nelle premesse, si rimanda integralmente alle prescrizioni contenute nell'**AUTORIZZAZIONE** della Provincia di Chieti e nel **PARERE** del Compartimento di Polizia Stradale d'Abruzzo e Molise - Sezione di Chieti.

Chieti, *data della firma digitale*

IL DIRIGENTE REGGENTE AREA III
(Ciarcia)

SS



Prefettura di Chieti

Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

Allegati:

- Autorizzazione Provincia di Chieti;
- Verbale della conferenza di servizi;
- Parere della Polizia Stradale;

- Al Comune di Altino

protocollo@pec.comune.altino.ch.it

- Al Comune di Archi-Piane D'archi

sindaco.comunediarchi@pec.net

- Al Comune di Atessa

comunediatessa@pec.it

- Al Comune di Casoli

comune.casoli.ch@halleycert.it

- Al Comune di Civitella Messer Raimondo

info@pec.civitellamesserraimondo.net

- Al Comune di Fara San Martino

comune.farasanmartino@halleycert.it

- Al Comune di Fossacesia

comune@pec.fossacesia.org

- Al Comune di Lama dei Peligni

comunelamadeipeligni@pec.it

- Al Comune di Lanciano

comune.lanciano.chieti@legalmail.it

- Al Comune di Mozzagrogna

comune.mozzagrogna@legalmail.it



Prefettura di Chieti **Ufficio Territoriale del Governo**

*AREA III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e
rappresentanza in giudizio*

- Al Comune di Paglieta

protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it

- Al Comune di Perano

info@pec.comune.perano.ch.it

- Al Comune di Rocca San Giovanni

comune.roccasangiovanni@pec.it

- Al Comune di San Eusanio del Sangro

comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it

- Al Comune di Torino Di Sangro

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

- Alla Questura di Chieti

dipps121.00F0@pecps.poliziadistato.it

- Alla Sezione Polizia Stradale di Chieti

dipps215.0300@pecps.poliziadistato.it

- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti

tch30512@pec.carabinieri.it

- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

ch0500000p@pec.gdf.it

- Alla Provincia di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

- Ad ANAS

anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

- Alla A.S.D. Moreno di Biase

morenodibiase@lamiappec.it